



CONGEDO MALATTIA FIGLIO

Le norme di riferimento utilizzate

o D.Lgs. dd. 26/03/2001 n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8.03.2000, n. 53.

SOGLIE E RETRIBUZIONI DEL CONGEDO MALATTIA FIGLIO

Il congedo malattia figlio può essere richiesto da entrambi i genitori ma non può essere fruito contemporaneamente. Si riportano massimali e relative retribuzioni:

DA 0 a 3 ANNI

Retribuito

max. 30 giorni retribuiti al 100% - complessivi tra madre e padre per ogni anno di vita del bambino (inteso da compleanno a compleanno).

Non retribuito

max. 335 giorni per ogni anno di vita del bambino.

**DA 3 ANNI e 1 giorno e fino al compimento dell'OTTAVO ANNO
compreso**

Non retribuito

max. 5 giorni lavorativi per ciascun genitore per ogni anno di vita del bambino

CONGEDO MALATTIA FIGLIO PARTO PLURIMO

Il congedo malattia figlio può essere richiesto da entrambi i genitori ma non può essere fruito contemporaneamente. Si riportano massimali e relative retribuzioni:

**DA 0 a 3 ANNI compreso
(per ogni anno di vita dei bambini)**

Retribuito

2 gemelli

max. 30 giorni

es: max. 15 gg per un figlio e max. 15 gg. per l'altro figlio.

(Circolare ARAN n. 5192 dd. 24.05.2002 e dd. 23.03.2004)

Retribuiti al 100%

Non retribuito

max. 335 giorni per ogni figlio

per ogni anno di vita del bambino

**DA 3 ANNI e 1 giorno e fino al compimento dell'OTTAVO ANNO
compreso**

Non retribuito

2 gemelli

max. 5 giorni lavorativi per gemello per ogni genitore (sempre per ogni anno di vita dei bambini)

PRECISAZIONI SULLE RICHIESTE DI CONGEDO MALATTIA FIGLIO

- 1) I giorni di congedo malattia figlio si possono richiedere, sia per il padre sia per la madre, dopo l'astensione obbligatoria post - partum e fino al compimento dell'ottavo anno del/dei minore/i compreso;
- 2) Per fruire del congedo malattia figlio (retribuito al 100% e senza assegni), la/il dipendente dovrà procedere con la richiesta dal portale dipendente vedasi istruzioni pubblicate su internet ed intranet aziendale;
- 3) Se la richiesta di congedo malattia figlio coincide con una richiesta di congedo parentale già presente inviare una mail di cancellazione a maternita@asugi.sanita.fvg.it
- 4) La richiesta di congedo malattia figlio non può essere accolta se il periodo di malattia bambino è riferito a un periodo di ferie precedentemente programmato nonché autorizzato, essendo che l'istituto delle ferie può essere modificato solo per ricovero ospedaliero del bambino.
- 5) IL CONGEDO MALATTIA FIGLIO A DIFFERENZA DEL CONGEDO PARENTALE NON PUO' ESSERE UTILIZZATO AD ORE, SOLO A GIORNI ESSENDO IL GIORNO L'UNITA' TEMPORALE MINIMA DI FRAZIONAMENTO.
- 6) Nell'ipotesi di fruizione continuativa o frazionata dei periodi di congedo malattia figlio da **0 a 3 anni**, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro della lavoratrice, **vanno computati** anche i giorni festivi e non lavorativi cadenti tra i due periodi di congedo. **Non vengono computati** per il minore **da 3 anni e un giorno a 8 anni**.

**LINK E
CONTATTI**

LINK UTILI

I link utili da dove consultare o reperire la modulistica maternità:

internet

https://asugi.sanita.fvg.it/it/servizi/gepe_tratt_giur_maternita.html

intranet aziendale

[Ufficio Presenze Assenze - Intranet ASUGI](#)

link portale dipendente (permette di collegarsi al portale da casa) : [Home](#)
(Vedasi SSD in fondo alla pagina)

CONTATTI UTILI

Uffici di riferimento:

o Ufficio Maternità delle Presenze/Assenze -

S.C. Gestione Risorse Umane

Via del Farneto, 3 - Trieste

5° piano - st. 523

TEL. 040 399 5242 - 5287

Segreteria- **S.C. Gestione Risorse Umane**

Via del Farneto, 3 Trieste

5° piano - st. 539

TEL. 040 399 5141 - 5098 - 5301 - 5022

Indirizzi posta elettronica aziendale

maternita@asugi.sanita.fvg.it

segreteria.personale.exASUITS@asugi.sanita.fvg.it

PEC: asugi@certsanita.fvg.it